

TI_GERICHTE 14.2012.6 vom 24. Februar 2012

TI Tribunale d'appello, 2012-02-24, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2012.6

FR: TI_GERICHTE 14.2012.6 du 24 février 2012

IT: TI_GERICHTE 14.2012.6 del 24 febbraio 2012

Regeste

Titolo di rigetto provvisorio. Dichiarazione di volontà non soggetta a interpretazioni.
Cambio franchi/Euro. Pagamento del debito

Erwägungen

E. 1

Secondo l'art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l'altro, le decisioni inappellabili di prima istanza. Tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell'opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC).

E. 2

In base all'art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati: a. l'applicazione errata del diritto, b. l'accertamento manifestamente errato dei fatti.

E. 3

In virtù dell'art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.

E. 4

La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari (DTF 132 III 480 consid. 4.1 pag. 481). Condizione essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989, p. 338 con riferimenti).

E. 5

Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), e ciò a prescindere dalla presenza delle parti all'udienza di primo grado e, se presenti, dalle ragioni da loro sostenute (CEF 30 giugno 1972 in re F., Rep 1972 p. 344 cons. 6; CEF 8 aprile 1974 in re D.V., Rep 1975 p. 101), se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità tra il creditore, il debitore ed il credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza, con il creditore, il debitore ed il credito

di cui ai documenti prodotti (cfr. Cometta, op. cit., p. 331; Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2. ed., Basilea 2010, n. 50 ad art. 84; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 73 ad art. 82 e n. 68 ad art. 84; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, p. 112 ad c).

E. 6

La dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro; essa deve essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione (cfr. Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 p. 3; anche DTF 132 III 480 consid. 4 p. 461). Il limitato potere di cognizione del giudice del rigetto provvisorio non consente l'indagine volta a stabilire quale sia il reale significato di una dichiarazione che non appaia sufficientemente liquida, ritenuto che tale accertamento è compito del giudice ordinario (Cometta, op. cit., in Rep 1989 p. 330). L'ammontare della pretesa deve risultare determinato nel riconoscimento di debito oppure in un altro documento al quale il riconoscimento di debito rinvia. Nel caso in cui l'importo non risultasse dal riconoscimento di debito, ma dagli altri documenti, la sua determinazione deve poter essere effettuata in modo semplice (Staehelin, op. cit., n. 25 ad art. 82 LEF). Orbene, dall'esame del doc. A emerge che l'istante ha consegnato al convenuto dei diamanti da tagliare (73 carati) e da vendere, versandogli contemporaneamente un importo di Euro 12'000.-- per costi e spese e che RE 1 si è obbligato a pagare a CO 1 la somma di Euro 109'500.--, entro e non oltre il 31 ottobre 2007. Con l'assunzione di questo obbligo il convenuto si è impegnato a versare all'istante un importo determinato. In questo contesto l'aggiunta "Erlös Verkauf von Diamanten" non può rappresentare la relativizzazione dell'obbligo assunto di versare alla precedente Euro 109'500.-- quale ricavato dalla vendita dei diamanti e non può essere interpretata quale indicazione della variabilità dell'importo, atteso che si tratta di una somma ben precisa e non di una stima numerica del prezzo. La citata aggiunta non può essere che l'indicazione del motivo dell'assunzione dell'obbligo di pagamento. Va poi ritenuto che di fronte al versamento da parte dell'istante al convenuto di un importo pure determinato e piuttosto elevato di Euro 12'000.-- per costi e spese, al breve periodo stabilito per la vendita dei diamanti (2 mesi e mezzo), alle conoscenze del mercato da parte dell'insorgente, console della Repubblica Centro Africana, importante produttrice di diamanti, e al fatto che l'importo è stato fissato senza alcuna riserva di modifica, non appare convincente la tesi del convenuto che sostiene si trattava di un prezzo variabile sottoposto alle oscillazioni del mercato. Le precedenti considerazioni portano a concludere che la dichiarazione di volontà contenuta nel doc. A è chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione, per cui il citato documento, in via di principio, costituisce un valido riconoscimento di debito ai sensi dell'art. 82 cpv. 1 LEF per l'importo ivi indicato di Euro 109'500.--.

E. 7

. Per quel che concerne la censura relativa al cambio Euro/Franchi fatta valere dal reclamante va osservato quanto segue. Per l'art. 67 cpv. 1 cifra 3 LEF la domanda d'esecuzione deve essere presentata per iscritto o verbalmente all'ufficio d'esecuzione. Essa deve enunciare l'ammontare del credito, in valuta legale svizzera. Il cambio deve essere fatto al corso dell'offerta della valuta legale svizzera del giorno della domanda di esecuzione. Il cambio in valuta legale svizzera di un credito stipulato in valuta estera è una regola di ordine pubblico ed è un'esigenza della pratica. Imponendo questa conversione, il

legislatore non ha inteso modificare il rapporto di diritto che lega le parti e novare in un debito in franchi svizzeri quanto gli interessati hanno liberamente fissato in valuta estera (cfr. DTF 135 III 88 consid. 4.1, con rinvio a DTF 134 III 151 consid. 2.3 e rif. ivi). L'art. 84 CO regola l'adempimento dell'obbligazione da parte del debitore e non l'esecuzione forzata in Svizzera. Dovuta è sempre la valuta estera stipulata contrattualmente, per cui il debitore in principio può promuovere un'azione per ripetizione dell'indebito giusta l'art. 86 LEF, nel caso egli in seguito a oscillazioni valutarie ha pagato di più, rispettivamente il creditore può far valere una pretesa supplementare con una nuova esecuzione, nel caso in cui la valuta straniera fino alla conclusione della procedura esecutiva sia salita (cfr. DTF 134 III 151 consid. 2.3). È pure necessaria una decisione del giudice, per esempio nel caso in cui l'escusso abbia pagato una somma fissata in valuta straniera direttamente al creditore; in applicazione dell'art. 85 LEF egli deve, in tale caso, chiedere l'annullamento dell'esecuzione (cfr. DTF 112 III 86 consid. 2). La censura va quindi respinta.

E. 8

Per l'art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell'opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all'escusso incombe l'onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 cons. 4.1.1 con rinvii). Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. DTF 104 Ia 413 cons. 4; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 28 ad art. 82; Gilliéron, op. cit., n. 82 ad art. 82; Stücheli, op. cit. p. 350 con rif.; Staehelin, op. cit., n. 87 s. ad art. 82 LEF). Il reclamante sostiene di avere versato, quale ricavato dalla vendita dei diamanti, USD 23'000.--, ossia fr. 26'151.--, unitamente a Euro 1'400.-- all'istante, rilevando che quest'ultima non ha contestato l'asserito versamento, essendosi limitata a respingere in generale le sue argomentazioni. Orbene, contrariamente a quanto sostenuto dal convenuto, l'asserito pagamento del suo debito nei confronti dell'istante non può essere dedotto dalla contestazione solo generale delle sue allegazioni da parte dell'istante. È infatti compito dell'escusso rendere verosimile l'avvenuto pagamento del suo debito sulla base di riscontri oggettivi ai sensi dell'art. 82 cpv. 2 LEF. Nel caso di specie il reclamante ha prodotto una copia del doc. A, in cui in calce è apposta l'indicazione "Heute, 03.11.07, in Lugano USD 23'000 (dreiundzwanzigtausend) und Euro 1'400.-- (tausendvierhundert) in cash erhalten (firma illeggibile)" (doc. 1). Come ritenuto in prima sede, va dapprima rilevato che non è dato sapere chi ha firmato la predetta ricevuta relativa a USD 23'000.-- e Euro 1'400.--. Secondo le allegazioni dell'insorgente, Philipp Spahr avrebbe assistito l'istante nell'ambito della vendita dei diamanti e avrebbe sottoscritto la citata ricevuta. Che quest'ultimo sia stato autorizzato dalla precedente a rappresentarla e a ricevere i citati importi non risulta dagli atti e non è stato ammesso dall'istante. Lo scritto del 23 agosto 2011 dell'avv. _____ all'avv. _____ (doc. 2), in cui l'avv. _____ ha dichiarato che il suo cliente _____ S_____ l'ha invitato a confermare per conto del cliente dell'avv. _____, RE 1, che quest'ultimo, nell'ambito della compravendita di diamanti, ha consegnato all'istante USD 23'000.--, non può chiaramente sostituire la mancante dichiarazione di quest'ultima di avere ricevuto il predetto importo, trattandosi della dichiarazione del rappresentante legale di _____ S_____ e non del rappresentante legale dell'istante. Questo scritto doc. 2 risulta poi essere in contraddizione

con la lettera di RE 1 del 29 gennaio 2011 all'avv. _____ (doc. 3), in cui il convenuto afferma che egli stesso ha consegnato gli importi di USD 23'000.-- e Euro 14'000.-- il 3 novembre 2007 a _____ S _____. RE 1 ha pertanto consegnato gli importi in oggetto direttamente all'istante oppure a _____ S _____ ? Il rinvio dell'avv. _____ al documento allegato al suo scritto, relativo al cambio di USD 23'000.-- in fr. 26'151.-- effettuato presso la City Change di _____, nonostante indichi quale cliente "CO 1 /Diamanten Geschäft", l'indirizzo di quest'ultima e il numero di una carta d'identità, non rappresenta una ricevuta confermando il ricevimento da parte dell'istante della predetta somma, ma solo un documento relativo all'avvenuto cambio da USD in Franchi Svizzeri. Che da questo documento sia deducibile che la precedente medesima ha cambiato l'importo di USD 23'000.-- in fr. 26'151.--, non è stato sostenuto dal convenuto. Anzi, quest'ultimo ha asserito nel suo reclamo di avere affermato all'udienza di discussione che "successivamente il sig. Spahr ha versato CHF 26'151.-- all'istante)" (cfr. reclamo pag. 5 paragrafo 5), da cui discende che il cambio di USD 23'000.-- in Franchi Svizzeri verosimilmente non è stato effettuato dall'istante presso la City Change di _____, per cui il predetto documento non può essere considerato un sufficiente indizio atto a rendere verosimile che l'istante è entrata in possesso dell'importo ivi indicato. Le precedenti considerazioni portano a concludere che il reclamante non ha fornito i necessari riscontri oggettivi atti a rendere verosimile l'avvenuto suo versamento all'istante dell'importo di fr. 28'489.78. Ne consegue che il Pretore, accogliendo l'istanza, non è incorso nell'accertamento manifestamente non corretto dei fatti e non ha applicato in modo errato il diritto.

E. 9

Il reclamo va quindi respinto. Tassa di giustizia, spese processuali e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF; 106 cpv. 1 CPC). Per i quali motivi, richiamati l'art. 82 LEF pronuncia: 1. Il reclamo è respinto. 2. La tassa di giustizia e le spese processuali di fr. 800.--, già anticipate dal reclamante, restano a carico di RE 1, il quale rifonderà a CO 1 fr. 1'000.- per ripetibili. 3. Notificazione: - _____ - _____ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente _____ La segretaria Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 140'554.--, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.